

**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**

**(Codice Fiscale n. 80002270074)**

\*\*\*\*\*

CONTRATTO, TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E

L'IMPRESA STADLER BUSSNANG AG, CON SEDE IN BUSSNANG

(SVIZZERA) - ERNST STADLER STRASSE, N. 4, PARTITA IVA: CHE

101.468.464, ISCRITTA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DEL

CANTONE DI TURGOVIA AL N. CH-440.3.000.189-5), PER

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 5 TRENI BIMODALI A

SERVIZIO DEL TRASPORTO FERROVIARIO DELLA REGIONE

AUTONOMA VALLE D'AOSTA (CIG 5897901DDC - CUP

B60G13000010003).

\*\*\*\*\*

**VALORE PRESUNTO: EUR 43.130.241,00 = (I.V.A. esclusa)**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaquindici, addì dodici, del mese di maggio, in Aosta, in un Ufficio della Regione presso lo stabile sede dell'Amministrazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sito in Piazza Deffeyes, 1, innanzi a me, dottoressa Nadia Petterle, incaricata delle funzioni rogatorie dei contratti della Regione con decreto del Presidente della Regione n. 90, in data 02 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 12 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 e n. 702 in data 30 marzo 2012, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sono comparsi:

1) il dottor ingegner Marco Trevisan, nato ad Aosta l'8 aprile 1972, residente

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.), per l'importo di € 45,00
---

in Aosta, dirigente regionale pro-tempore della Struttura Dirigenziale Aeroporto e Ferrovie, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1409 del 23 agosto 2013, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, a nome e per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074 (di seguito Regione), ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

2) l'Ingegnere Maurizio Oberti, nato a Genova il 10 agosto 1960, residente in Zurigo (Svizzera) alla Eugen-Huber-Strasse n. 45 - 8048, ingegnere, con domicilio eletto ai fini del presente atto in Bussnang alla Via Ernst-Stadler-Strasse n. 4, in qualità di procuratore speciale, in forza di procura speciale, che risulta depositata agli atti, autenticata in data 20 aprile 2015, dal Notaio Andreas Pfistner, iscritto presso il collegio notarile di Märstetten (Svizzera), il quale interviene nel presente atto a nome e per conto dell'Impresa Stadler Bussnang Ag con sede legale in Ernst Stadler Strasse, n. 4 - 9565 Bussnang (Svizzera) (di seguito Impresa aggiudicataria,) di cui ha la rappresentanza anche ai fini della registrazione del presente contratto, in quanto la Società è priva di codice fiscale ai sensi del D.P.R. 605/1973, come risulta da apposita dichiarazione.

#### **PREMESSO CHE**

A. con deliberazione della Giunta regionale n. 1643 in data 11 ottobre 2013 è stato approvato il Protocollo di intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e Trenitalia S.p.A. per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario;

B. il Protocollo d'intesa, di cui alla precedente lettera A), è stato sottoscritto

in data 16 ottobre 2013 e, all'articolo 5, lettera e), disciplina gli spazi messi a disposizione dal gestore ferroviario per le operazioni di manutenzione dei rotabili;

C. con deliberazione della Giunta regionale n. 1152 in data 22 agosto 2014, è stato approvato di avviare l'indizione di una procedura negoziata per la fornitura di n. 5 treni bimodali idonei alla circolazione sulla linea ferroviaria Aosta-Torino;

D. con determinazione n. 3902/2014 in data 01 settembre 2014 della Centrale Unica di Committenza Regionale sono stati approvati i documenti di gara ed è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57 comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, finalizzata alla fornitura di n. 5 treni bimodali idonei alla circolazione sulla linea ferroviaria Aosta-Torino, secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali, per un importo a base d'asta fissato in complessivi Eur 43.147.500,00;

E. con determinazione n. 1959/2015 in data 16 marzo 2015, come integrata dalla determinazione n. 3480/2015 in data 24 aprile 2015, entrambe della Centrale Unica di Committenza Regionale, la fornitura di cui si tratta, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e dei requisiti speciali posti dalla *lex specialis* dell'affidamento, è stata aggiudicata definitivamente all'Impresa Stadler Bussnang AG, quale operatore economico risultato unico offerente, e sono stati approvati lo schema di contratto e l'Addendum al Capitolato Tecnico conseguenti alla fase della negoziazione;

F. con provvedimento dirigenziale n. 1141 in data 01 aprile 2015 del dirigente regionale pro-tempore della Struttura Aeroporto e Ferrovie è stata impegnata, a seguito dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera E, la spesa per la fornitura di cui trattasi;

G. la presente fornitura non è soggetta a rischi da interferenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, tra le attività della Regione e quelle dell'Appaltatore;

H. il presente Contratto è stipulato con modalità elettronica in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 come modificato dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Quanto sopra premesso e richiamato come parte integrante e sostanziale del presente Contratto, si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – (Definizioni)**

Nel presente Contratto per l'acquisto di materiale rotabile bimodale da utilizzare sulla linea ferroviaria Aosta-Torino e circolabile sull'intera infrastruttura di RFI sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:

- “Regione”: il soggetto che affida la fornitura dei treni bimodali oggetto del presente Contratto, ovvero la Regione Autonoma della Valle d'Aosta;
- “Impresa aggiudicataria”: il soggetto che eseguirà la fornitura dei treni bimodali ai sensi del presente Contratto;
- “Capitolato Tecnico”: il documento che compendia nel dettaglio le specifiche tecniche e le caratteristiche dell'esecuzione della fornitura;
- “Offerta”: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Impresa aggiudicataria

ha presentato ai fini dell'aggiudicazione;

- “Fornitura”: la fornitura dei treni bimodali oggetto del presente Contratto, come definita nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati contrattuali;
- “Consegna”: la consegna dei rotabili, dopo che sono completate con esito favorevole tutte le prove statiche e dinamiche, che è stata acquisita dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (nel seguito ANSF) l'autorizzazione di messa in servizio e che si è svolta una conclusiva corsa di prova in linea;
- “AMIS provvisoria”: autorizzazione di messa in servizio con prescrizioni;
- “AMIS definitiva”: autorizzazione di messa in servizio senza prescrizioni.

## **Art. 2 – (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)**

1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati, che l’Impresa aggiudicataria dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono ad esso materialmente allegati:

- Allegato A: Capitolato Tecnico e Relazione Tecnico Illustrativa;
- Allegato B: Addendum al Capitolato Tecnico;
- Allegato C: Offerta Tecnica e relativi allegati;
- Allegato D: Offerta Economica.

2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e il contenuto del presente Contratto, prevalgono, nell’ordine, il Contratto, il Capitolato Tecnico e il relativo Addendum.

### **Art. 3 – (Oggetto del contratto)**

1. La Regione affida all'Impresa aggiudicataria, che accetta, la fornitura di 5 treni bimodali secondo i termini, le modalità e le condizioni previsti nel presente Contratto e negli Allegati "A", "B", "C" e "D", che si intendono integralmente richiamati.
2. Nella fornitura sono compresi i materiali di ricambio, le scorte tecniche, la manualistica e documentazione tecnica, la formazione per il personale e la manutenzione del materiale fornito per un periodo di 5 anni, il tutto come meglio definito negli articoli 20 e 22 del presente Contratto nonché nel Capitolato Tecnico.

### **Art. 4 – (Termini di consegna e durata contrattuale)**

1. La prima unità di trazione, completata in tutte le sue parti e finiture, dotata di autorizzazione di messa in servizio, provvisoria o definitiva, rilasciata dall'ANSF, e corredata di tutti i ricambi e le scorte previsti per l'intera fornitura, dovrà essere consegnata presso il deposito ferroviario o la stazione ferroviaria che sarà indicato dalla Regione entro 36 mesi dalla stipulazione del presente Contratto.
2. A decorrere dal termine indicato al comma 1 del presente articolo, dovrà essere analogamente consegnata una successiva unità di trazione ogni 30 giorni, fino ad esaurimento della fornitura.
3. Alla consegna dell'ultima unità di trazione, l'intera fornitura dovrà essere dotata di autorizzazione di messa in servizio definitiva o, in alternativa, di AMIS provvisoria ma senza prescrizioni tali da comportare effetti limitativi sull'esercizio del rotabile.
4. Alla data di immissione in servizio della prima unità di trazione l'Impresa

aggiudicataria dovrà garantire, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e dai successivi articoli 20 e 22 del presente Contratto, la manutenzione del materiale fornito.

5. La conclusione del presente Contratto si perfezionerà soltanto con la scadenza del periodo di garanzia del materiale fornito.

6. Una proroga dei termini di consegna previsti ai commi 1 e 2 può essere autorizzata dalla Regione nel caso in cui si rendano necessari nuovi adeguamenti normativi o la Regione stessa richieda specifiche modifiche o variazioni secondo quanto indicato all'art. 15.

#### **Art. 5 – (Qualità della fornitura)**

1. Il materiale ferroviario, oggetto della presente fornitura, dovrà risultare nuovo di fabbrica, pienamente rispondente alle caratteristiche riportate nel Capitolato Tecnico, come eventualmente migliorate in sede di offerta, e dotato di autorizzazione di messa in servizio definitiva per la libera circolazione sulla rete ferroviaria nazionale.

2. Il materiale rotabile, destinato a muoversi in ambiente alpino, dovrà essere dotato degli accorgimenti idonei ad assicurare una normale e corretta operatività a temperature che possono permanere basse (- 15 °C) anche per più giorni consecutivi.

3. Il materiale rotabile dovrà garantire il rispetto dei parametri Reliability – Availability – Maintainability (RAM) previsti dal Capitolato Tecnico, come (eventualmente) migliorati in sede di offerta.

#### **Art. 6 – (Corrispettivi e modalità di pagamento)**

1. L'importo che la Regione corrisponderà all'Impresa aggiudicataria per l'intera fornitura di n. 5 treni è di: € 43.130.241,00 [euro

quarantatremilionicentotrentamiladuecentoquarantuno/00] IVA esclusa, calcolati applicando all'importo posto a base d'asta, pari a euro 43.147.500,00, il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, pari a 0,04%. Tale importo equivale ad un corrispettivo di € 8.626.048,20 [euro ottomilioneicentoventiseimilaquarantotto/20] IVA esclusa per ciascun treno.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa aggiudicataria dall'esecuzione del presente Contratto, del Capitolato Tecnico con il relativo Addendum e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate per motivi di sicurezza dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo.

3. Tale corrispettivo, calcolato dall'Impresa aggiudicataria a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, salvo quanto previsto dal presente Contratto.

4. L'Impresa aggiudicataria non può vantare diritti ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti degli importi sopra indicati, in quanto al presente Contratto non si applica l'art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. (adeguamento dei prezzi).

5. L'acquisto dei rotabili sarà finanziato con fondi assegnati alla Regione, a valere parzialmente sulle risorse FAS 2007/2013 e sui fondi di cui al D.L. n. 69/2013 (decreto "del fare"), convertito nella L. 98/2013.

6. Ai fini dei pagamenti, l'importo contrattuale sarà fatturato dall'Impresa aggiudicataria secondo i criteri qui esposti:

- 5 % dell'importo globale della fornitura alla presentazione e alla



successiva accettazione, da parte della Regione, della DR1 (Design Review 1), come definita nel Capitolato Tecnico, pari ad euro 2.156.512,05 IVA esclusa;

- 10 % dell'importo globale della fornitura alla presentazione e alla successiva accettazione, da parte della Regione, della DR2 (Design Review 2), come definita nel Capitolato Tecnico, pari ad euro 4.313.024,10 IVA esclusa;

- 5 % dell'importo globale della fornitura alla presentazione e alla successiva accettazione, da parte della Regione, della DR3 (Design Review 3), come definita nel Capitolato Tecnico, pari ad euro 2.156.512,05 IVA esclusa;

- 10 % dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di accettazione provvisorio favorevole presso il costruttore delle casse verniciate, pari ad euro 862.604,82 IVA esclusa;

- 10 % dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di accettazione provvisorio favorevole presso il costruttore dei carrelli, pari ad euro 862.604,82 IVA esclusa;

- 10 % dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di accettazione provvisorio favorevole presso il costruttore dei motori/convertitori di trazione, pari ad euro 862.604,82 IVA esclusa;

- 10 % dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di accettazione provvisorio favorevole presso il costruttore del veicolo completo, pari ad euro 862.604,82 IVA esclusa;

- 15 % dell'importo globale della fornitura alla data di autorizzazione di messa in servizio provvisoria della prima unità di trazione da parte

di ANSF, pari ad euro 6.469.536,15 IVA esclusa;

- 4 % dell'importo globale della fornitura alla data di autorizzazione di messa in servizio provvisoria di tutte le unità di trazione da parte dell'ANSF, purché questa sia priva di prescrizioni che abbiano effetti limitativi sull'esercizio del rotabile, pari ad euro 1.725.209,64 IVA esclusa; nell'ipotesi invece in cui le autorizzazioni dovessero contenere prescrizioni che abbiano effetti limitativi sull'esercizio del rotabile, il pagamento verrà accorpato al pagamento dell'1% successivo;

- 1 % dell'importo globale della fornitura alla data di autorizzazione di messa in servizio definitiva di tutte le unità di trazione da parte di ANSF, pari ad euro 431.302,41 IVA esclusa;

- 3 % dell'importo globale della fornitura alla data di consegna dei Manuali di Uso e Manutenzione approvati da ANSF, pari ad euro 1.293.907,23 IVA esclusa;

- 10 % dell'importo di ciascuna unità di trazione alla data di immissione in servizio passeggeri (dopo il verbale di consegna e, per la prima, dopo la consegna dei ricambi e delle scorte tecniche per l'intera fornitura), pari ad euro 862.604,82 IVA esclusa;

- 5 % dell'importo globale della fornitura alla data di conclusione dei corsi di addestramento del personale di condotta, pari ad euro 2.156.512,05 IVA esclusa;

- 1 % dell'importo di ciascuna unità di trazione a 30 mesi dall'inizio dei rispettivi periodi di garanzia, pari ad euro 86.260,48 IVA esclusa;

- 1 % dell'importo di ciascuna unità di trazione alla scadenza dei

rispettivi periodi di garanzia, pari ad euro 86.260,48 IVA esclusa.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'Impresa aggiudicataria, la Regione opera una ritenuta dello 0,50%; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Regione, del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

8. Le fatture sono emesse entro 30 (trenta) giorni dalla verifica della conformità delle fasi indicate nel paragrafo precedente, appositamente verbalizzata.

9. Il pagamento dei corrispettivi avverrà subordinatamente:

- alla verifica di regolarità del D.U.R.C. dell'Impresa aggiudicataria e degli eventuali subappaltatori;
- alla verifica della regolarità dell'Impresa aggiudicataria ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione;
- alla verifica delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, relative ai pagamenti corrisposti dall'Impresa aggiudicataria a/ai subappaltatore/i e trasmesse alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

10. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa aggiudicataria può sospendere la fornitura e/o le prestazioni indicate nel presente Contratto. La Regione, entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del

bilancio annuale, comunicherà per iscritto all'Impresa aggiudicataria i capitoli di spesa annuale destinati al pagamento delle somme spettanti al fornitore stesso, fornendone anche copia conforme del relativo bilancio.

#### **Art. 7 - (Oneri della sicurezza)**

1. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 è onere dell'Impresa aggiudicataria elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi connessi all'esercizio della propria attività e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminarli o ridurli al minimo.

2. E' onere dell'Impresa aggiudicataria, nel caso in cui le attività connesse alla consegna, alle prove o ai collaudi, comportino l'utilizzo di infrastrutture appartenenti ad altri operatori, quali il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, attenersi alle norme per il loro utilizzo ed alle relative procedure di sicurezza, verificandone la compatibilità con le proprie procedure e misure di prevenzione.

3. Parimenti è onere dell'Impresa aggiudicataria, nel caso in cui le attività di manutenzione comportino l'utilizzo di infrastrutture nelle quali operino a qualsiasi titolo altri soggetti, quali il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, imprese ferroviarie o altri operatori, attenersi alle norme per il loro utilizzo ed alle relative procedure di sicurezza, verificandone la compatibilità con le proprie procedure e misure di prevenzione.

#### **Art. 8 - (Oneri e obblighi diversi a carico dell'Impresa aggiudicataria)**

1. L'Impresa aggiudicataria si impegna a portare a termine, sotto la propria piena responsabilità, il completamento della fornitura a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle

procedure, della metodologia e degli standard prestazionali e qualitativi stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico e relativo Addendum, nonché a compiere ogni altra attività che si dovesse rendere necessaria o semplicemente opportuna per la corretta esecuzione della fornitura.

2. L'Impresa aggiudicataria si impegna ad assumere il rischio imprenditoriale associato alla gestione della commessa e dei procedimenti di collaudo, omologazione/circolabilità, autorizzazione di messa in servizio, consegna dei treni, preparazione per l'immissione in servizio e manutenzione secondo quanto previsto nel presente Contratto, nella consapevolezza che alcuni di essi sono governati da organi terzi, quali l'ANSF.

3. L'Impresa aggiudicataria si impegna all'esecuzione della fornitura nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali, vigenti nel luogo di costruzione/esecuzione, nonché delle norme e delle prescrizioni delle competenti autorità.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute prima della consegna delle unità di trazione, resteranno a carico dell'Impresa aggiudicataria. Per l'adeguamento a norme e a prescrizioni si applica l'art. 4, comma 6.

5. L'Impresa aggiudicataria è tenuta a farsi carico degli interventi di manutenzione nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 20 del presente

Contratto, nonché sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari e delle norme e delle prescrizioni delle competenti autorità, incluse quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di manutenzione previsto dal presente Contratto.

6. L'Impresa aggiudicataria si impegna, nel corso della fornitura a seguire le prescrizioni e le direttive della Regione, nell'ambito di quanto previsto dal Contratto.

7. Per gli eventuali aspetti di dettaglio o finitura che non fossero definiti dal Contratto, l'Impresa aggiudicataria si impegna a proporre alla Regione più soluzioni alternative, concedendo alla stessa un termine di 20 giorni per pronunciarsi in merito, decorsi i quali, potrà scegliere autonomamente e procedere nella fornitura.

8. L'Impresa aggiudicataria assume l'esclusiva responsabilità dei danni di qualunque natura che la stessa, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, dovesse cagionare nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto, manlevando e tenendo indenne la Regione da eventuali pretese di terzi.

9. È fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni o fotografie sulle forniture oggetto del presente Contratto senza prima aver ottenuto il benestare scritto della Regione.

#### **Art. 9 – (Direttore dell'esecuzione del contratto)**

1. La Regione si impegna, dopo la firma del presente Contratto, a comunicare per iscritto le generalità del Direttore dell'esecuzione del Contratto, che cura ogni aspetto relativo ai rapporti tra la Regione e l'Impresa aggiudicataria, al fine di dare completa esecuzione al Contratto.

2. La Regione, a mezzo del Direttore dell'esecuzione, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente Contratto e potrà, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare le modalità di esecuzione del Contratto, con particolare riferimento agli aspetti della qualità dei materiali, delle procedure adottate e della sicurezza, prospettando all'Impresa aggiudicataria l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento della fornitura.

**Art. 10 – (Operazioni di collaudo, omologazione, autorizzazioni aggiuntive)**

1. L'Impresa aggiudicataria si impegna ad espletare tutte le procedure di prova, controllo e collaudo prescritte dall'ANSF ai fini del rilascio della autorizzazione di messa in servizio dei treni oggetto della presente fornitura, ed a sostenere tutte le spese che da esse scaturiscono.

2. Tutti gli oneri comunque afferenti a nullaosta, autorizzazioni, verifiche di conformità e collaudi, immatricolazione, per tutti i treni oggetto della fornitura, inclusi a titolo di esempio le prestazioni dei soggetti (VIS, NOBO, ecc.) a supporto delle interazioni con l'ANSF, nonché gli oneri per le corse di prova e di pre-esercizio e quelli per la verifica delle conformità dei vari treni alla prima unità di trazione, sono a carico del fornitore.

3. La Regione si riserva il diritto di partecipare, con propri incaricati, ai collaudi delle parti del rotabile o del rotabile completo svolti presso gli stabilimenti di produzione ed a quelli svolti dall'ANSF.

4. La Regione potrà nominare una propria commissione di verifica della conformità, che potrà accertare in ogni momento la perfetta esecuzione

dell'intera fornitura, anche con prove e test, che resteranno a carico dell'Impresa aggiudicataria.

### **Art. 11 – (Opzione per l'acquisto di nuovi rotabili)**

1. Entro il termine di tre anni dalla consegna dell'ultimo treno, la Regione si riserva, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, la facoltà di esercitare l'opzione di acquisto di ulteriori treni, fino ad un massimo di 5 (cinque).

2. Per i treni oggetto di opzione sono a carico del committente i costi e le spese aggiuntive dovute a modifiche di leggi o normative entrate in vigore successivamente all'esercizio dell'opzione, ed in particolare l'acquisto e l'installazione di apparecchiature derivanti dalle suddette modifiche di leggi o di normative.

3. Ove i treni aggiuntivi siano acquisiti entro il 18° mese dalla sottoscrizione del Contratto, essi saranno consegnati a partire dal 22° mese dalla data di effettivo esercizio del diritto di opzione ed inoltre sarà loro applicato uno sconto fino all'1% dell'importo unitario risultante dal presente Contratto.

4. Ove invece i treni aggiuntivi siano acquisiti oltre il 18° mese dalla sottoscrizione del Contratto ed in numero inferiore od uguale a due treni, sarà loro applicata una maggiorazione pari al 2% dell'importo unitario risultante dal presente Contratto.

### **Art. 12 – (Custodia e trasporto)**

1. L'Impresa aggiudicataria dovrà custodire a sue spese il materiale rotabile fino alla sua consegna e farsi carico di tutte le operazioni di trasporto, assumendosi la responsabilità per ogni eventuale danno che



dovesse occorrere prima della consegna.

### **Art. 13 – (Piano della qualità)**

1. L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, entro il termine di 60 gg dalla stipulazione del presente Contratto, alla redazione ed alla presentazione, alla Regione o all'Ente certificatore che la Regione indicherà, del Piano della Qualità (PdQ).

2. In particolare il PdQ dovrà contenere:

- Manuale della Qualità;
- Piano di Gestione della Fornitura;
- Piano della Progettazione;
- Piano degli Approvvigionamenti;
- Piano di fabbricazione e Controlli;
- Piano della Messa in servizio;
- Piano dell'assistenza Tecnica;
- Piano RAM.

### **Art. 14 – (Progetto dei rotabili)**

1. Il progetto dei rotabili, che non costituisce oggetto della fornitura, è a cura dell'impresa aggiudicataria, che ne rimane proprietaria e responsabile a tutti gli effetti e può utilizzarlo a sua discrezione, senza autorizzazioni né diritti in capo alla Regione.

2. L'Impresa aggiudicataria è tuttavia tenuta a fornire ed illustrare alla Regione, ai fini del monitoraggio dell'avanzamento della fornitura, i dettagli costruttivi dei treni e di tutti i componenti ed impianti, articolati secondo le DR (Design Review) e tutti i documenti previsti nel Capitolato Tecnico.

3. I contenuti dei documenti tecnici forniti dall'Impresa aggiudicataria non costituiscono in ogni caso presupposto per l'accettazione di varianti, che dovranno avvenire secondo quanto previsto all'articolo 15.

#### **Art. 15 – (Varianti)**

1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Impresa aggiudicataria, se non è preventivamente approvata dalla Regione, nel rispetto dei limiti di legge e di quanto previsto nel comma successivo. Le modifiche non autorizzate per iscritto non danno titolo a pagamenti, diritti o rimborsi di sorta e, ove la Regione lo giudichi opportuno, comportano la loro eliminazione ed il ripristino di quanto previsto in Contratto.

2. La Regione può richiedere specifiche variazioni, in aumento o in diminuzione, nei casi previsti dall'art. 311 del DPR n. 207/2010, fermo restando quanto previsto all'art. 8 del presente Contratto rispetto agli adeguamenti di norme e prescrizioni intervenuti in corso di fornitura.

#### **Art. 16 – (Vigilanza e controllo)**

1. La Regione potrà, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare le modalità di costruzione del materiale ferroviario bimodale, con particolare riferimento agli aspetti della qualità dei materiali, delle procedure adottate e della sicurezza, nonché al puntuale rispetto delle norme di riferimento e degli obblighi contrattuali. L'Impresa aggiudicataria dovrà, a tal fine, fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati da parte della Regione. Per l'effettuazione delle suddette verifiche l'Impresa aggiudicataria concederà alla Regione l'accesso nei luoghi deputati alla

costruzione dei treni quali capannoni ed officine e a quelle dei sub-fornitori e sui treni stessi in via di costruzione.

2. La Regione può in particolare eseguire presso laboratori sperimentali ufficiali, a spese dell'Impresa aggiudicataria, ivi comprese quelle di imballaggio e trasporto campioni, tutte le prove che riterrà opportune sui materiali ed i diversi componenti delle unità di trazione, in aggiunta a quelle che comunque il fornitore medesimo è tenuto ad eseguire per proprio conto come prescritto nel Capitolato Tecnico. L'Impresa aggiudicataria, a richiesta della Regione, deve porre tempestivamente a disposizione i materiali, i componenti della fornitura, nonché gli strumenti e i mezzi necessari per gli accertamenti descritti.

3. L'impresa aggiudicataria deve consentire, senza oneri per la Regione, tutte le verifiche, anche dopo la consegna dei rotabili e fino alla scadenza del periodo di garanzia, che siano richieste o disposte dall'ANSF e dovrà altresì effettuare a sue spese, in caso di mancato rispetto dei parametri RAM o del verificarsi di anomalie, tutte le verifiche ed i test che siano richiesti dalla Regione o dall'ANSF stessa.

4. La Regione inoltre può svolgere, in ogni momento e fino alla scadenza del periodo contrattuale di manutenzione, verifiche e controlli diretti ad accertare le attività di manutenzione del materiale ferroviario bimodale, e l'Impresa aggiudicataria è tenuta, a tal fine, a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati da parte della Regione o dei soggetti da essa indicati.

#### **Art. 17 - (Responsabilità, cauzione definitiva)**

1. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad adempiere secondo buona fede,

diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili, e si obbliga a comunicare tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

2. A garanzia e copertura degli oneri e dei danni conseguenti al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, l'Impresa aggiudicataria ha regolarmente costituito la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, dell'importo di Euro 2.157.375,00, mediante fideiussione bancaria n. KITEU01003, rilasciata dall'"Istituto Crédit Agricole Corporate and Investment Bank" – Succursale di Milano, in data il 9 aprile 2015, ed avente scadenza al 31.08.2023, da considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

3. La Regione, in presenza di inadempimenti dell'Impresa aggiudicataria, può rivalersi sulla cauzione per l'importo dei danni sofferti. In caso di diminuzione della garanzia, la Regione può chiedere la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa aggiudicataria.

4. La garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla conclusione del periodo di garanzia del materiale rotabile.

#### **Art. 18 – (Obblighi assicurativi)**

1. L'Impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del fornitore stesso quanto della Regione, o per chi svolga attività in suo conto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, e dovrà manlevare e tenere indenne la Regione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Regione medesima per cause a lei riconducibili.

2. A fronte di tale obbligo, l'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare una polizza assicurativa per un importo pari a 5.000.000,00 di euro (euro cinquemilioni/00) a beneficio della Regione, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto. Il massimale si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della Regione, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione, e pertanto, qualora l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior

danno subito.

4. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **Art. 19 – (Garanzia)**

1. L'inizio del periodo di garanzia, come indicato nel Capitolato Tecnico, partirà contestualmente all'inizio del "Periodo di verifica in esercizio".
2. La garanzia riguarderà le riparazioni o la sostituzione dei singoli componenti fuori uso a seguito di difetti di costruzione e/o di difetti dei materiali e non la riparazione e/o la sostituzione o la revisione dei componenti usurati, deteriorati o rotti a seguito del normale utilizzo o a seguito di manifesta negligenza da parte della Regione o dell'Impresa da lei designata.
3. Per parti dei rotabili particolarmente importanti, la durata della garanzia per tempi più prolungati è qui di seguito indicata sempre a partire dall'inizio del periodo di osservazione:
- 72 mesi per le sale montate, le boccole a rulli e i dischi freno;
  - 72 mesi per la verniciatura e la pellicolatura antigraffiti;
  - 96 mesi per l'isolamento termoacustico delle pareti dell'imperiale e del pavimento;
  - 120 mesi contro la corrosione perforante di parti strutturali e lamierature.
4. La vita commerciale dei convogli deve essere di almeno 25 anni.

#### **Art. 20 – (Manutenzione nel periodo di garanzia)**

1. L'Impresa aggiudicataria dovrà effettuare la manutenzione preventiva

(programmata e/o on condition e/o predittiva, di primo e di secondo livello) dei rotabili per tutto il periodo che intercorre dalla loro consegna alla Regione o all'Impresa Ferroviaria, sino al termine della garanzia contrattuale delle unità di trazione complete, fornendo la necessaria manodopera, i materiali di ricambio e disponendo delle attrezzature necessarie, con i limiti nel seguito precisati. L'Impresa aggiudicataria, nello stesso periodo di garanzia iniziale, è tenuta ad effettuare anche la manutenzione correttiva in quanto costituisce l'essenza della garanzia stessa.

2. I complessivi di scorta dovranno essere mantenuti completi fino alla scadenza dei periodi di garanzia anche in caso si rendesse necessario utilizzarne una parte.

3. L'Impresa aggiudicataria è inoltre tenuta ad eseguire le attività di riparazione di danni prodotti da atti vandalici, urti, ed eventi palesemente non riconducibili alle proprie responsabilità. Tali attività di riparazione saranno contrattualizzate separatamente e non potranno essere incominciate se non dopo la presentazione di un adeguato preventivo di spesa che Regione o Impresa Ferroviaria dovrà accettare; l'Impresa aggiudicataria è tenuta, per tutto il periodo di validità della garanzia, a praticare alla Regione ed all'Impresa ferroviaria i prezzi definiti in sede di offerta per tutte le riparazioni non comprese in garanzia.

4. L'impresa aggiudicataria non assumerà la funzione di Responsabile della Manutenzione come definita dall'ANSF, ma dovrà interagire con il soggetto Responsabile della Manutenzione, che sarà indicato dalla Regione, e conformarsi alle procedure di controllo, gestione e sicurezza

dello stesso, come approvate dall'ANSF o attuative di sue disposizioni.

5. Dopo la scadenza dei periodi di osservazione relativi ai parametri RAM, il servizio di manutenzione dovrà comunque assicurare l'indice di disponibilità previsto dal Capitolato Tecnico, come eventualmente migliorato in sede di offerta.

6. I lavori devono essere eseguiti rispettando la vigente normativa in materia di antinfortunistica, sicurezza e igiene del lavoro e di tutela dell'ambiente.

#### **Art. 21 – (Opzione di rinnovo del servizio di manutenzione)**

1. A conclusione delle obbligazioni di cui al presente Contratto, la Regione si riserva, ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, di rinnovare le attività di manutenzione, con le medesime modalità, per un ulteriore periodo di 3 anni. In questo caso la Regione incaricherà l'Impresa aggiudicataria dell'esecuzione di tali operazioni di manutenzione entro 5 mesi dalla scadenza del periodo di garanzia e potrà ritenere ammissibile una riduzione di un punto percentuale dell'indice di disponibilità previsto dal Capitolato Tecnico, come eventualmente migliorato in sede di offerta.

2. Per la valutazione del corrispettivo si farà riferimento al Capitolato Tecnico e alle indicazioni che l'Impresa aggiudicataria stessa avrà riportato al capitolo "RAM Maintainability" della propria offerta, con le seguenti precisazioni:

- tali operazioni di manutenzione saranno liquidate in misura proporzionale alla percorrenza effettuata da ciascuna UdT, applicando

la formula  $UdTi (\text{€}) = \sum_i K_i * MG/1000$  dove:

- UdTi è l'importo nel periodo considerato;



○ Ki è il numero di chilometri percorsi dalla UdT i-esima nel periodo considerato;

○ MG è l'indice di manutenibilità globale ricavato dall'indice di manutenibilità come indicato nel Capitolato Tecnico e come eventualmente migliorato in sede di offerta, rivalutato all'inizio del periodo di estensione della manutenzione sulla base della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita.

### **Art. 22 – (Luogo di esecuzione delle manutenzioni)**

1. L'Impresa aggiudicataria potrà avvalersi di locali messi a disposizione da parte del gestore ferroviario pro tempore o di locali propri per effettuare le manutenzioni.

2. Nel caso l'Impresa aggiudicataria si avvalga di locali messi a disposizione dal gestore ferroviario, l'Impresa aggiudicataria definirà con lo stesso il relativo Contratto, i documenti e le procedure inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e le eventuali interferenze tra i diversi operatori. Tale Contratto non comporterà per l'Impresa Aggiudicataria costi di locazione, ma resteranno a suo carico eventuali attrezzaggi specifici non presenti negli impianti del gestore ferroviario. La Regione non assume responsabilità alcuna in merito all'idoneità dei locali, né alcun onere per eventuali interventi che fossero necessari sugli stessi.

### **Art. 23 – (Lavoro e sicurezza)**

1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nonché a far osservare a tutti i propri eventuali subappaltatori, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, secondo la normativa e i contratti

di categoria in vigore.

2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nonché a far osservare a tutti i propri eventuali subappaltatori, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, ovvero, nel caso parte delle lavorazioni fossero eseguite al di fuori del territorio italiano, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro vigenti negli Stati in cui le stesse si svolgono.

3. L'Impresa aggiudicataria, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligata a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.

4. Ai sensi dell'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Regione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, relativa sia ad essa che ai propri eventuali subappaltatori.

5. L'Impresa aggiudicataria si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne la Regione da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate alla Regione ai sensi dell'art. 36 della legge 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

6. La Regione, in caso di violazione da parte dell'Impresa aggiudicataria o

del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità competenti, esercita il potere sostitutivo di cui agli art. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010. Resta pertanto inteso che l'Impresa aggiudicataria non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

#### **Art. 24 – (Proprietà industriale e brevetti)**

1. Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria faccia uso di componenti o parti che sono coperte da brevetto o privativa industriale, la stessa è tenuta, oltre che ad essere titolare delle relative licenze, a rendere disponibili tutte le informazioni previste dal Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa aggiudicataria si assume tutte le responsabilità conseguenti all'impiego di componenti o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. In particolare, qualora venga promossa nei confronti della Regione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, l'Impresa aggiudicataria si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione.

#### **Art. 25 – (Divieto di cessione del contratto)**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere il presente Contratto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 116 del predetto Decreto.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria degli obblighi di cui al comma precedente, la Regione ha la facoltà di

dichiarare risolto di diritto il Contratto.

#### **Art. 26 (Subappalto)**

1. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Impresa aggiudicataria potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti del trenta per cento dell'importo complessivo del Contratto (montaggio e cablaggio di apparecchiature elettriche - montaggio ed impiantistica elettromeccanica - assistenza tecnica e prove sui veicoli - assiemi e/o sottoassiemi di carpenteria nonché lavorazioni meccaniche - saldature profili alluminio) e dietro autorizzazione della Regione ai sensi dello stesso, rimanendo solidalmente responsabile dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.

#### **Art. 27 - (Cessione del credito)**

1. La cessione del credito può essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006.

#### **Art. 28 - (Riservatezza)**

1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e ogni successivo provvedimento regolamentare ed attuativo, ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. L'Impresa aggiudicataria si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell'esecuzione del Contratto, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del

Contratto.

3. L'Impresa aggiudicataria sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti.

4. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a tenere indenne e manlevare la Regione da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del suo personale (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando con la sottoscrizione del presente Contratto a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato dalla Regione circa la violazione delle suddette previsioni.

5. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, la Regione si impegna a trattare i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

#### **Art. 29 - (Penali)**

1. Qualora la Regione accerti da parte dell'Impresa aggiudicataria il ritardo, l'inadempimento o anche solo una realizzazione deficitaria di quanto previsto nel presente Contratto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo.

2. L'applicazione delle penali non solleva l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali, che la stessa si è assunta con la stipulazione del presente Contratto e che dovessero derivare dall'incuria della stessa Impresa aggiudicataria.

3. L'Impresa aggiudicataria, qualora dovesse incorrere, fatta eccezione per

le eventuali proroghe concesse ai sensi dell'art. 4, comma 6, in ritardi di consegna dei rotabili, sarà sottoposta alle seguenti penalità:

- per i primi tre mesi di ritardo, lo 0,25 % del valore dei rotabili non consegnati per ogni quindicina o frazione di essa maturata;
- per i mesi successivi lo 0,5 % del valore dei rotabili non consegnati per ogni quindicina o frazione di essa maturata;

4. Protraendosi il ritardo complessivo oltre il dodicesimo mese, la Regione Valle d'Aosta avrà la facoltà di risolvere il Contratto per inadempienza, fatta salva ogni eventuale azione per il risarcimento del danno, e potrà incamerare la cauzione definitiva.

5. Relativamente al mancato raggiungimento degli obiettivi RAM si applicheranno le seguenti penali:

- Affidabilità o Reliability: per ogni riserva eccedente l'indice di riserva stabilito dal Capitolato Tecnico, come eventualmente migliorato in sede di offerta, si applicherà una penale di 60.000,00 €; in caso di valori non interi la penale verrà conseguentemente riproporzionata;
- Disponibilità o Availability: per ogni punto di riduzione dell'indice di disponibilità stabilito dal Capitolato Tecnico, come eventualmente migliorato in sede di offerta, si applicherà una penale pari a 300.000,00 €; in caso di frazioni di punto percentuale, la penale verrà conseguentemente riproporzionata;
- Manutenibilità o Maintainability: per ogni euro/1000km di superamento dell'indice massimo di manutenibilità stabilito dal Capitolato Tecnico, come eventualmente migliorato in sede di offerta,

si applicherà una penale di 10.000,00 €.

6. In caso di mancato raggiungimento, nel periodo successivo alla scadenza del periodo di osservazione dei parametri RAM, degli obiettivi di disponibilità previsti all'art. 20, comma 5, si applicherà una penale pari a 300.000,00 € per ciascun punto percentuale di discostamento; in caso di frazioni di punto percentuale, la penale verrà conseguentemente riproporzionata.

7. La Regione avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

8. La Regione potrà, ai sensi dell'art. 1252 c.c., compensare le somme ad essa dovute con gli importi spettanti a titolo di penale oppure prelevare questi ultimi dalla cauzione definitiva di cui all'art. 17.

9. L'applicazione delle penali non esonererà in alcun caso l'Impresa aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalla responsabilità da inadempimento e dal risarcimento del maggior danno eventualmente subito dalla Regione, ai sensi dell'art. 1382 c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge.

10. La Regione è tenuta a contestare all'Impresa aggiudicataria gli inadempimenti ai fini dell'applicazione delle penali; l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad inviare, nel termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione della Regione, le proprie deduzioni; in assenza di dette deduzioni o qualora queste non siano ritenute accoglibili, la Regione procederà nell'applicazione delle penali.

**Art. 30 – (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, è tenuta ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante entro sette giorni dall'accensione dello stesso, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.
2. L'Impresa aggiudicataria è, altresì, tenuta a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto.
4. L'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a trasmettere alla Regione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.



5. L'Impresa aggiudicataria si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla struttura regionale competente in merito all'esercizio delle funzioni prefettizie del Presidente della Regione in materia sanzionatoria, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.

#### **Art. 31 – (Risoluzione)**

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 18, 25, 29 e 30, la Regione può risolvere il Contratto in presenza di gravi o reiterati inadempimenti imputabili all'Impresa aggiudicataria, secondo il procedimento previsto dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.

2. La Regione risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, il presente Contratto nei seguenti casi:

- ripetute violazioni delle misure di sicurezza nell'esecuzione del presente Contratto;
- impiego di persone non in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e di ogni altro genere e natura;
- qualunque violazione alla disciplina in materia di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;
- perdita, in capo all'Impresa aggiudicataria, della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- subappalto non autorizzato.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all'Impresa

aggiudicataria, la Regione procederà ad incamerare la cauzione definitiva.

4. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni in favore della Regione.

#### **Art. 32 – (Condizione risolutiva)**

1. Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, attesa la decorrenza del termine di 30 giorni, in assenza dell'informazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 159/2011, richiesta dalla Centrale Unica di Committenza regionale alla Questura di Aosta con nota del 4 dicembre 2014.

#### **Art. 33 – (Comunicazioni)**

1. Tutta la documentazione inerente la fornitura, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta in italiano.
2. Per i rapporti non scritti (incontri, sopralluoghi, riunioni, ecc.), l'Impresa aggiudicataria dovrà avvalersi di personale che parli correntemente la lingua italiana o quella francese ovvero munirsi, a propria cura e spese, di un interprete.
3. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata in lingua italiana o francese, per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

**per l'Impresa aggiudicataria a:**

Società Stadler Bussnang Ag

Ernst Stadler Strasse, 4

9565 Bussnang Svizzera

PEC stadler\_ronchi@pec.it

**per la Regione a:**

Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Struttura Aeroporto e Ferrovie

Loc. Autoporto, 32

11020 Pollein (AO)

PEC trasporti@pec.regione.vda.it

4. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato. Le comunicazioni inviate a mezzo telefax o PEC avranno effetto a partire dalla conferma dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal ricevimento, ovvero nel caso in cui la lettera confermi una precedente comunicazione a mezzo telefax, al momento della spedizione. Le variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno notificate con le stesse modalità di comunicazione qui previste.

5. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare e/o trasmettere alla Regione tutti i dati e/o tutti i documenti richiesti in relazione alla Fornitura, nel termine di quindici (15) giorni dalla richiesta della Regione medesima, o immediatamente nel caso in cui la richiesta abbia carattere urgente.

#### **Art. 34 – (Oneri fiscali e spese contrattuali)**

1. Tutte le spese, imposte o tasse, inerenti o conseguenti alla stipulazione del presente Contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria che, ai fini dello stesso Contratto, eleggerà domicilio in Aosta.

2. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla stipula del

Contratto.

3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
4. L'imposta sul valore aggiunto, a cui sono soggette, alle aliquote di legge, le prestazioni dedotte nel presente Contratto, è a carico della Regione.
5. Gli eventuali dazi e/o spese e commissioni doganali, incluse quelle per le prestazioni di soggetti terzi (es. spedizionieri), sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

**Art. 35 – (Domande e Contestazioni dell'impresa  
aggiudicataria)**

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto l'Impresa aggiudicataria ritenga di dover far valere nei confronti della Regione contestazioni, pretese e/o domande, queste dovranno, a pena di decadenza, essere comunicate per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento che le ha causate.
2. Nel caso in cui le contestazioni, pretese e/o domande possano comportare, a qualunque titolo e per qualunque motivazione, richieste di maggiori oneri o compensi, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a formulare tale richiesta con estrema chiarezza, illustrandone esaurientemente le ragioni sulle quali è fondata e quantificando le somme che ritiene le siano dovute. La quantificazione della domanda è effettuata in via definitiva senza possibilità alcuna di successive integrazioni o incrementi.
3. Nel caso in cui non venga rispettato il termine perentorio di 15 (quindici) giorni ovvero le modalità previste nel presente articolo, l'Impresa

aggiudicataria si intenderà definitivamente decaduta dal diritto di far valere in qualunque tempo le proprie pretese.

4. La formulazione di una domanda da parte dell'Impresa aggiudicataria non costituisce presupposto giuridico per modificare o ritardare lo sviluppo della fornitura.

5. Il silenzio della Regione rispetto all'istanza inoltrata dall'Impresa aggiudicataria vale come diniego.

#### **Art. 36 - (Rimando alle leggi vigenti)**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Contratto e dai suoi allegati, si farà riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010, alle norme ed agli atti indicati nel Capitolato Tecnico, alle altre norme relative al settore ferroviario ed infine al Codice Civile.

#### **Art. 37 - (Foro competente)**

1. Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Regione e l'Impresa aggiudicataria, si applica il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

2. Per ogni eventuale controversia resta fissata la giurisdizione ordinaria presso il Tribunale territorialmente e funzionalmente competente.

Si allegano al presente contratto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti informatici:

ALLEGATO A – determinazione di approvazione della documentazione di gara n. 3902/2014 del 01 settembre 2014, della Centrale Unica di Committenza Regionale, contenente il Capitolato Tecnico e la Relazione Tecnico Illustrativa;

ALLEGATO B – determinazione di integrazione determinazione di  
aggiudicazione definitiva n. 3480/2015 del 24 aprile  
2015, della Centrale Unica di Committenza Regionale,  
contenente l'Addendum al Capitolato Tecnico;

ALLEGATO C - Offerta Tecnica e relativi allegati;

ALLEGATO D – Offerta Economica.

Io, Ufficiale rogante della Regione Autonoma Valle d'Aosta, certifico  
che il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti  
informatici, su numero 38 pagine nel suo formato di visualizzazione, letto  
alle parti le quali hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà,  
dispensandomi di comune accordo dalla lettura degli allegati informatici, è  
stato sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 52 bis  
della legge 19 febbraio 1913, n. 89.

Io, Ufficiale rogante, infine, appongo personalmente ed in presenza  
delle parti la mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 19  
marzo 2016 rilasciato da InfoCert Firma Qualificata) dopo aver verificato i  
certificati di firma utilizzati dalle suddette parti, di cui attesto la validità.

Firmato:

Impresa aggiudicataria: Maurizio Oberti

Regione: Marco Trevisan

Ufficiale rogante: Nadia Petterle